



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 396 CSAT 26 del 08 aprile 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 08 aprile 2022

Procedimento n. 102/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CASTELTERMINI (AG) Avverso l'inibizione sino al 30.11.2022 del sig. Mancuso Vincenzo ed inibizione fino al 10.05.2022 del sig. Sanvito Salvatore ed ammenda di € 300,00.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Casteltermini–Mazara Calcio del 03.04.2022.

C.U. n.384 del 05.04.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini dei motivi, l'A.S.D. Casteltermini, in persona del Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST non solo a carico della società ma anche a carico dei propri tesserati e ne chiede la revoca o, in subordine, una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda l'ammenda nessuno si sarebbe introdotto abusivamente negli spogliatoi per modificare la distinta di gara consegnata all'arbitro prima dell'inizio della partita ma tali modifiche erano avvenute prima che la stessa iniziasse e di ciò l'arbitro ne era stato informato. Per quanto riguarda poi i provvedimenti disciplinari assunti a carico dei tesserati ne chiede una rideterminazione in termini più equi perché sproporzionate a quanto effettivamente avvenuto in campo per la qualcosa erano stati espulsi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i rapporti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S fanno piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso della gara rileva che al 7' del 1° è stato espulso il sig. Sanvito Salvatore perché; *"lasciava l'area tecnica, portandosi nell'altra metà campo, proferendo contro lo scrivente le seguenti parole: "ma che cazzo fischi, cosa cazzo fischi", fai schifo"!! subito dopo la notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, il sanvito, si portava in modo violento faccia a faccia con lo scrivente e proferiva tali parole "ti cavo gli occhi pezzo di m****, non ci credi che t'ammazzo"!! inveendo verso di me. veniva fermato, con non poca difficoltà, dai giocatori del casteltermini, i quali provvedevano ad allontanarlo. successivamente, alla fine del 1t, il sanvito rientrava in campo e continuava a rivolgere frasi offensive nei miei confronti, in particolare: "cornuto ti faccio andare ad arbitrare in 3 categoria, sei una m****". veniva nuovamente allontanato dai calciatori locali".*

Al 40' del 2° t. è stato espulso il sig. Mancuso Vincenzo perché abbandonava l'area tecnica e profferiva delle frasi dall'evidente tenore offensivo nei confronti di un calciatore avversario.

Infine al termine della gara il ddg riferisce che giunto negli spogliatoi *"...notavamo la porta interna completamente aperta (in precedenza era stata chiusa a chiave e con la sedia posta davanti ad essa), e ci accorgevamo che la distinta della società locale casteltermini, lasciata sul tavolo, era stata modificata. in particolare erano state apportate delle variazioni ai numeri di due calciatori, il n14 era stato cancellato e cambiato con il n2 ed il n 2 a sua volta cancellato e cambiato con il n14. si allega la distinta sulla quale sono state effettuate le modifiche, con sopra la dicitura da me apposta: "distinta modificata", per distinguerla da quella consegnata inizialmente, nonche' ufficiale. ---// allegati al referto altro (specificare) lista calciatori modulo ammoniti/espulsi"*

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare accoglimento solo limitatamente alla inibizione inflitta a carico del sig. Mancuso Salvatore e nei limiti che seguono.

Occorre premettere che nell'occorso il sig. Salvatore Mancuso ricopriva la funzione di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra e certamente tra le sue funzioni (stabilite dall'art. 61 delle NOIF) non vi è, a parere di questa Corte, la responsabilità della custodia dello spogliatoio degli ufficiali di gara né può essergli addebitata, oggettivamente, l'alterazione della distinta essendone rimasto ignoto l'autore e di cui certamente ne risponde oggettivamente la società ospitante su cui grava l'onere di custodia, per cui la sanzione irrogatagli va rideterminata come dispositivo.

Il reclamo va poi respinto per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda risultando questa appena

congrua alla gravità di quanto avvenuto.

Infine, per quanto riguarda l'inibizione a carico del sig. Sanvito Salvatore questa Corte ritiene che il reclamo non solo risulta infondato ma la sanzione come inflitta dal giudice di prime cure non è congrua in relazione al grave e reiterato comportamento protestatario e gravemente minaccioso assunto nei confronti dell'arbitro per cui la stessa deve essere aggravata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina a tutto il 15 maggio 2022 l'inibizione a carico del sig. Mancuso Vincenzo.

Ridetermina, in aggravamento, a tutto il 30.06.2022 l'inibizione a carico del sig. Sanvito Salvatore.

Conferma nel resto l'impugnato provvedimento e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 103/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. NUOVA AZZURRA (ME) Avverso la squalifica fino al 31.01.2023 a carico del calciatore Lo Monaco Luigi ed avverso la squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Torre Guglielmo e Tripi Simone.

Campionato 1^ Cat. Girone "E" Gara: Riviera Nord–Nuova Azzurra del 03.04.2022.

C.U. n.384 del 05.04.2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Nuova Azzurra, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST a carico dei propri tesserati e ne chiede la revoca o, in subordine, una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che quanto descritto dall'arbitro nel referto di gara è il frutto di un travisamento dei fatti.

Infatti, secondo la tesi difensiva della reclamante, nella realtà gli aggrediti sono stati i tesserati della Nuova Azzurra in quanto gli incidenti sarebbero scaturiti dal comportamento violento posto in essere dal calciatore della Riviera Nord sig. Fofana losseni Zoumy ed a comprova dell'assunto allega due foto.

Infine, ritiene che l'assegnazione della gara perduta per 0 – 3 ad essa reclamante sia un evidente errore del GST in quanto a ritirarsi è stata la Riviera Nord.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara cessata la materia del contendere relativamente al risultato gara vista la "errata corrige" pubblicata con il C.U. 389 del 06.04.2022.

Sempre in via preliminare va dichiarata la inammissibilità delle ritrazioni fotografiche poiché i mezzi audiovisivi sono ammessi solo se le immagini per un verso offrano piena garanzia tecnica e documentale e per altro verso dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito o espulso un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione e nel caso in esame non ricorrono entrambi i presupposti.

Nel merito letto il referto di gara,, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 fa piena prova circa i fatti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che: "... nel corso dell'azione che ha portato al gol e il momentaneo vantaggio della squadra nuova azzurra al 26' del 2 tempo il calciatore n 5 Agri Carmelo nel momento in cui va ad abbracciare il compagno che ha siglato la rete si rivolge con tono provocatorio dicendo testuali parole "hai visto che ti abbiamo ribaltato la partita" al calciatore n 28 Fofana losseni Zoumy della squadra RIVIERA NORD che durante tutto lo svolgimento della gara era stato preso di mira dalla squadra ospite per svariati motivi, il numero 28 Fofana losseni Zoumy reagisce alla provocazione avversaria e finisce con lo spintonare più volte il

numero 5 Agri Carmelo della squadra ospite che non reagisce all'azione, vedendo gli estremi di una rissa ho cercato di separare i due calciatori ma la situazione degenera quando dopo pochi secondi dell'accaduto interviene il numero 6 Lo Monaco Luigi della squadra Nuova Azzurra che era stato sostituito al 12' del secondo tempo ed era entrato in campo per festeggiare il gol del suo compagno di squadra prende le difese del suo compagno rivolgendo delle parole razziste ed offensive "veni ca niuru di merda" nei confronti del calciatore numero 28 Fofana losseni Zoumy, i due si scambiano una serie di pugni che ha portato a scatenare una rissa sotto i miei occhi dove ho individuato tra i più attivi alla rissa 3 calciatori per parte: della squadra del RIVIERA NORD il numero 7 De Tommasi Antonino che cercando di proteggere il suo compagno numero 28 ha subito un colpo dal numero 11 Torre Guglielmo della squadra Nuova Azzurra più volte richiamato durante la gara da me medesimo per eccesso di foga, che a sua volta reagisce scambiandosi dei pugni. Il numero 13 Stimoli Gaetano Pio della squadra Riviera Nord che ha messo più volte le mani al collo a diversi calciatori della squadra Nuova Azzurra e infine il numero 18 Tripi Simone della squadra Nuova Azzurra coinvolto in una zuffa con il numero 13 del riviera nord, dopo 15 minuti la situazione ritorna quasi nella norma..."

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara che risultano chiari e scevri di qualsiasi contraddizione.

Giova, inoltre, ricordare che per come più volte statuito la rissa consiste nel fatto che tre o più persone si colpiscono vicendevolmente e se ne risponde indipendentemente dalla circostanza che l'azione dell'agente sia difensiva.

Conseguentemente il reclamo va respinto risultando le sanzioni irrogate dal GST congrue e non suscettibili della benché minima riduzione in quanto la squalifica a carico dei calciatori Torre Guglielmo e Tripi Simone è stata determinata nel minimo edittale previsto dall'art. 38 C.G.S. trattandosi senza dubbio alcuno di condotte violente.

Parimenti congrua è la sanzione a carico del calciatore Lo Monaco Luigi avendo questi posto in essere una pluralità di condotte antiregolamentari consistite: a) nell'entrare sul terreno di gioco senza alcuna autorizzazione da parte del ddg (a nulla rilevando la circostanza che l'ingresso sul terreno di gioco sia avvenuto per festeggiare la realizzazione di una rete); b) nell'avere rivolto ad un calciatore avversario una frase dall'evidente tenore discriminatorio; c) nell' avere, subito dopo, assunto un comportamento violento in danno dell'avversario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 104/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. ACCADEMIA TRAPANI (TP) Avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Agnello Ignazio Benito e Culcasi Nicola.
Campionato 1^ Categoria Girone: "A" Gara: Accademia Trapani-Petrosino 1969 del 03.04.2022.
C.U. 384 del 05.04.2022.

Con rituale e tempestivo invio del preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Accademia Trapani, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST a carico dei propri tesserati e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo,

in buona sintesi, che per quanto riguarda il calciatore Agnello Ignazio Benito la condotta dallo stesso tenuta nei confronti dell'avversario non era connotata da una volontà di arrecare danno, ma si sarebbe trattato di un gesto istintivo in reazione ad una azione fallosa appena subita. Per quanto riguarda, poi, il calciatore Culcasi Nicola la reclamante ammette che lo stesso avrebbe profferito all'arbitro una frase certamente ingiuriosa ma non lo avrebbe mai minacciato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art.61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al 40' del 2° t. è stato espulso il calciatore Agnello Ignazio Benito perché dopo essere stato trattenuto da un avversario sebbene il ddg avesse fermato il gioco per concedere il calcio di punizione ed ammonito il calciatore reo del fallo lo colpiva con una testata senza causargli danni fisici.

Al 44' del 2° t. è stato espulso il calciatore Culcasi Nicola perché non condividendo la decisione appena assunta dall'arbitro assumeva nei confronti di quest'ultimo un comportamento protestatario e estremamente irrispettoso.

In ragione di quanto sopra si ritiene che il gravame possa trovare accoglimento contenendo nel minimo edittale di tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Agnello Ignazio Benito in quanto la condotta violenta non ha determinato alcuna conseguenza al calciatore avversario.

Parimenti si ritiene di contenere nel minimo edittale di due gare la squalifica a carico del calciatore Culcasi Nicola in quanto il comportamento sebbene sia stato protestatario ed irrispettoso è comunque avvenuto in unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Agnello Ignazio Benito ed in due gare la squalifica a carico del calciatore Cusenza Nicola e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 105/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. ATLETICO PAGLIARA (ME) Avverso ammenda di € 200,00.

Campionato 2^a Cat. Girone "D" Gara: Real Rocchenere–Atletico Pagliara del 03.04.2022.

C.U. n.384 del 05.04.2022

Con ricorso inviato a mezzo pec in data 6 aprile 2022 alle ore 11,01 l'A.S.D. Atletico Pagliara impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto descritto dal direttore di gara nel referto non corrisponde alla realtà per cui chiede la revoca della stessa.

Preliminarmente ad ogni questione di merito il reclamo così come proposto è inammissibile sotto vari profili.

Giova premettere che la gara in questione rientra tra quelle per cui è stata disposta l'abbreviazione dei termini il cui procedimento è regolato dalle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. con il C.U. n.160/A del 03.02.2022.

In particolare per gli instaurandi procedimenti di secondo ed ultimo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale la società deve: a) depositare, a mezzo pec, il preannuncio di reclamo presso la segreteria della Corte entro le ore 24,00 del medesimo giorno della pubblicazione del C.U. che contiene i provvedimenti che intende impugnare e contestualmente notificarlo, sempre a mezzo pec

alla consorella; b) entro le ore 11,00 del giorno successivo alla pubblicazione del C.U. deve depositare, a mezzo pec, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale i motivi e comunicarli contestualmente, sempre a mezzo pec, alla consorella; c) ove con il preannuncio venisse richiesto il rilascio di copia degli atti ufficiali il deposito deve avvenire entro il giorno di ricezione degli stessi.

Già sotto questo profilo il reclamo è inammissibile avendo la reclamante omissa non solo di inviare il preannuncio di reclamo ma i motivi risultano essere stati inviati oltre il termine perentorio delle ore 11,00.

A ciò aggiungasi che il reclamo è inammissibile anche sotto altro profilo mancando la sottoscrizione del Presidente pro tempore della società reclamante.

Come già si è avuto modo di evidenziare in una recente decisione di questa Corte la pec, secondo un costante orientamento della Corte Suprema di Cassazione, garantisce unicamente che durante la trasmissione di un messaggio gli allegati non vengano alterati, ma non certifica giuridicamente quello che la busta elettronica contiene, ossia il contenuto dei file allegati ad essa. Pertanto nel caso in cui si voglia inviare, insieme al testo dell'email, un file conferendo allo stesso il valore di originale occorrerà sottoscriverlo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 106/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. ACCADEMIA MAZZARINESE (CL) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Fiaccaprile Michele.

Campionato 2^a Categoria Girone "B" Gara: Campobello 1970–Accademia Mazzarinense del 03.04.2022.

C.U. n.384 del 05.04.2022.

Con pec del 6 aprile 2022 l'A.S.D. Accademia Mazzarinense preannunciava reclamo avverso la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato e nella medesima giornata depositava, sempre a mezzo pec, i motivi di reclamo.

Preliminarmente questa Corte osserva che la gara in questione è tra quelle soggette al regime dell'abbreviazione dei termini per cui le modalità di presentazione del reclamo sono determinate dalle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. con il comunicato n.160/A del 03.02.2022.

In particolare è previsto, a pena di inammissibilità, che il preannuncio di reclamo deve essere depositato, a mezzo pec, presso la segreteria della CSAT entro le ore 24:00 del medesimo giorno in cui è stato pubblicato il C.U. contenente le decisioni assunte dal GST che si intendono impugnare.

Al contrario la reclamante non solo ha depositato, erroneamente, il preannuncio di reclamo alla segreteria del giudice sportivo anziché a quella di questa Corte ma ancor più erroneamente lo ha fatto in data 6 aprile 2022 e cioè oltre il termine perentorio previsto con conseguente inammissibilità del reclamo.

La dichiarazione di inammissibilità preclude ogni esame inerente il merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto

dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 107/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. MONREALE CALCIO Avverso squalifica fino al 05.05.2022 a carico dell'allenatore sig. Di Gaetano Giuseppe.

Campionato Under 17 Regionali Girone "B" Gara: Borgo Nuovo–Monreale Calcio del 03.04.2022.

C.U. 385/sgs 131 del 05.04.2022.

Con reclamo inviata a mezzo pec in data 7 aprile 2022 l'A.S.D. Monreale Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST, come in epigrafe riportata, a carico del proprio tesserato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente ad ogni questione di merito rileva che il reclamo è inammissibile sotto plurimi motivi.

Infatti, indipendentemente dalla circostanza che non sono stati rispettati i termini del procedimento abbreviato, rientrando la gara tra quelle che si disputano nelle ultime quattro giornate di campionato, la sanzione sarebbe comunque non impugnabile non superando il mese ai sensi della lett. b) del comma 3 dell'art. 137 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 62,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 108/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CL CALCIO (CL) Avverso sanzioni irrogate dal GST.

Campionato Under 14 Regionale Girone "D" Gara: Libertas Catania Nuova–CL Calcio del 03.04.2022.

C.U. n. 385/sgs 131 del 5 aprile 2022.

A mezzo pec del 5 aprile 2022 l'ASD CL Calcio ha preannunciato reclamo avverso le decisioni assunte dal GST a carico di essa reclamante e pubblicate con il CU n.385/ sgs 131, con contestuale richiesta di atti.

Accertato che gli atti sono stati trasmessi dall'ufficio di segreteria alla richiedente con pec del 6 aprile 2022;

rilevato che il preannuncio di reclamo non risulta essere stato notificato alla consorella né, nel termine perentorio del 6 aprile 2022 (trattandosi di gara a cui trova applicazione l'abbreviazione dei termini), sono pervenuti i motivi di reclamo, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara il proposto reclamo inammissibile e,

conseguentemente, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 62,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 08 aprile 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA